

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI SOLI FINI DELLA PUBBLICAZIONE AD ALBO
PRETORIO

Prot. 95/33-1/2014
da citare nella corrispondenza successiva

DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA
PAESAGGIO

Trieste, 15/05/2019

Prot.gen. 2019/0104266

Prot.corr. 95/33-26/2014

Sezionale 2019/0014111

VECCHIONE ROBERTO
(c.f.VCCRRT44B10L328L)

C/o geom. GERDINA ALESSANDRO
via Boccaccio 11
34135 Trieste

OGGETTO: Permesso di costruire per l'ulteriore ampliamento ai sensi dell'art. 39 bis della L.R 19/09 del fabbricato sito sulla p.c.n. 2338/2 del C.C. di S.Croce e contrassegnato con il civ. n. 112/1 di S.Croce, con destinazione d'uso residenziale.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di permesso di costruire dd. 07.11.2018; Prot. Gen. 2018-209754 Prot. Corr. 95/33-20/2014, presentata da Vecchione Roberto in qualità di proprietario relativamente all'ulteriore ampliamento ai sensi dell'art. 39 bis del fabbricato sito sulla p.c.n. 2338/2 del C.C. di S.Croce e contrassegnato con il civ. n. 112/1 di S.Croce, con destinazione d'uso residenziale;

Viste le successive integrazioni dd. 01.02.2019, 29.04.2019;

vista la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., "Codice regionale dell'edilizia", ed in particolare l'art. 39bis, recante "disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", in vigore a partire dal 19 novembre 2009;

vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta Regionale dd. 06/05/2010, n. 845, che ha assegnato al Territorio del Comune di Trieste la zona sismica 3;

vista la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

vista la Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 16 e il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P. Reg. 27 luglio 2011, n. 176;

richiamato il regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 5 aprile 1989, n. 0164/Pres, "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741";

viste le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e del regolamento edilizio vigente e considerato che il presente provvedimento viene rilasciato in base alle disposizioni di deroga contenute nell'art. 39bis, della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 e s.m.i. ;

viste le dichiarazioni del progettista che asseverano la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, nonché alle norme relative all'efficienza energetica, rese ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. in data 07.11.2018 Prot. Gen. 18-209754 prot.corr. 95/33-20/2014;

preso atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 4, primo comma, lettere a) e b) della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 mediante acquisizione di conforme asseverazione del progettista incaricato ing. Alessandro Merluzzi, prodotta in data 01.02.2019 Prot. Gen. 19-24743 prot.corr. 95/33-23/2014;

visto il parere favorevole espresso in data 18.12.2018 prot. 4/3/5/1/4-15/2-2018 dal Consiglio Circostrizionale 1° Altopiano Ovest;

accertata la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;

visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'ulteriore ampliamento ai sensi dell'art. 39 bis della L.R 19/09 del fabbricato sito sulla p.c.n. 2338/2 del C.C. di S.Croce e contrassegnato con il civ. n. 112/1 di S.Croce, con destinazione d'uso residenziale, sulla base dei disegni prodotti:

- in data 01/02/2019 Prot. Gen. 19-24743 prot.corr. 95/33-23/2014,

dei quali si restituisce un esemplare (composto da 4 elaborati) munito della clausola di approvazione.

Il progetto è stato redatto da GERDINA ALESSANDRO geometra (c.f. GRDLSN55D23L424K).

Il permesso di costruire viene rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

Ai sensi degli artt. 21 e 23 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 e s.m.i.:

- i titolari del permesso di costruire sono obbligati a comunicare al Comune la data di effettivo inizio dei lavori, specificando, inoltre, i nominativi e le qualifiche dei tecnici responsabili della direzione dei lavori, dell'esecuzione e della sorveglianza nei casi previsti dalla legge (art. 55 del Regolamento Edilizio);

- il termine di ultimazione dei lavori non può superare i tre anni dalla data di ritiro del titolo;

- decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza motivata di proroga il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un

provvedimento espresso dichiarativo della decadenza;

- il permesso di costruire decade di diritto, senza alcun obbligo per il Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza, altresì in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dall'efficacia delle previsioni contrastanti.

Il presente permesso di costruire è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e modalità esecutive particolari, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. e delle Leggi dello Stato relative alle costruzioni.

CONDIZIONI, PRESCRIZIONI E MODALITÀ ESECUTIVE PARTICOLARI

Il presente permesso è efficace esclusivamente ai fini della normativa di Legge in base alla quale viene emesso salve ed impregiudicate le altre eventuali autorizzazioni, nulla osta e visti, cui il richiedente possa essere tenuto a norma di Leggi e Regolamenti in vigore, per l'utilizzo dei locali, per l'esercizio di commercio, industria, arte o professione e non impegna l'amministrazione al loro rilascio.

I lavori relativi agli impianti fognari devono essere progettati ed autorizzati con atto distinto del competente ufficio comunale. Successivamente vanno ottenute le prescritte autorizzazioni allo scarico.

Si comunica altresì che:

- Prima dell'inizio dei lavori devono essere assolti tutti gli adempimenti di cui all'allegato sub "Ia".
- Nel corso dei lavori ed alla loro ultimazione saranno da osservare gli obblighi di cui all'allegato sub "Ib".

L'allegato sub "I" costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. F.V.G., ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di notifica, oppure il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

(ing. Lea RANDAZZO)

Direttore del Servizio: ing. Lea RANDAZZO - determinazione n. 10/2017 dd.28/04/2017 Prot. Corr. B – 13/1 – 3/7 – 2017 (1437/2017)

Allegati: allegato sub "Ia" adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori ed allegato sub "Ib" obblighi da osservare nel corso dei lavori e alla loro ultimazione

Si informa infine ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n.241 che:

1. il Responsabile del procedimento è l'ing. Lea Randazzo (tel. 040 6754189 - piano 5 - stanza 521 - email: lea.randazzo@comune.trieste.it);
2. l'incaricato dell'istruttoria è il geom. Lorenzo Bressan (tel. 040 6754928 - piano 5 - stanza 509 - email:

lorenzo.bressan@comune.trieste.it).

Per informazioni sulla pratica rivolgersi all'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA presso il Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio, Passo Costanzi, 2 – Giornate e orari: per utenti privati lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.15 e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.15; per professionisti previo appuntamento da fissare attraverso il portale online <https://ediliziaonline.comune.trieste.it>

allegato sub "Ia"

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DA OSSERVARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI EDILI

Prima dell'inizio dei lavori edili il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa devono:

1. Comunicare al Comune, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., la data di inizio lavori, specificando, inoltre, i nominativi e le qualifiche dei tecnici responsabili della direzione dei lavori, dell'esecuzione e della sorveglianza nei casi previsti dalla legge (art. 55 del Regolamento Edilizio).
2. Trasmettere al Comune, ai sensi Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. la seguente documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori (*):
 - dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
 - i dati relativi ai fini della verifica della regolarità contributiva (P.Iva, Casse Edili, INAIL INPS ecc).
3. Per l'eventuale esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, devono venir osservate le disposizioni della Legge Regionale 11 agosto 2009 n. 16 e s.m.i. e deve inoltre venir comunicato il nominativo del progettista e Direttore delle opere stesse.
4. Presentare all'A.S.S. e all'A.R.P.A. un adeguato piano di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e s.m.i., della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (solo in presenza di manufatti in cemento-amianto) e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
5. Chiedere e ottenere l'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi.
6. Proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato.
7. Collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) del Permesso di costruire, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti di cui sopra.
8. Comunicare all'Azienda per i servizi sanitari e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'art. 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., affiggendone una copia in cantiere.
9. Nell'esecuzione delle opere saranno da osservare tutte le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al quale il progetto dovrà essere eventualmente sottoposto per la preventiva approvazione.

(*) Si rende noto che, ai sensi dell'art. 90, comma 10 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del su richiamato Decreto Legislativo o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

allegato sub "Ib"

OBBLIGHI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI E ALLA LORO ULTIMAZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

1. Osservare quanto autorizzato con il Permesso di costruire, così come le norme generali di Legge e di Regolamento, nonché le modalità esecutive fissate nel permesso di costruire medesimo, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., restando responsabili di ogni violazione o difformità.
2. Produrre al Comune la prova dell'avvenuto pagamento entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori (quale risultante dalla comunicazione del Direttore dei Lavori) dell'importo relativo al contributo per il costo di costruzione, così come indicato nella "Comunicazione illustrante i criteri prescelti per il versamento dei contributi di costruzione" consegnata all'atto del ritiro del presente Permesso di costruire, qualora non sia già stato interamente versato prima del ritiro del provvedimento.
3. Presentare al Comune, prima della loro esecuzione, la domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività per ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato, fatte salve le sole ipotesi di cui all'art. 17, commi 2 e 3, della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. (variazioni non essenziali ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i.), le quali ultime possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. Osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune.
5. Mantenere in cantiere una copia del progetto approvato, unitamente ad una copia del Permesso di costruire, a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Comunicare immediatamente al Comune l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti.
7. Provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente ed accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi.
8. Tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrato, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc).
9. Osservare la normativa vigente in materia di rifiuti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
10. Osservare la normativa vigente in materia di scarichi, inquinamento e tutela dei corpi idrici di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

All'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, devono:

- Comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori (pena l'applicazione della sanzione per la violazione dell'art. 58 del Regolamento edilizio che va da Euro 480,00 a Euro 600,00), unitamente alle eventuali varianti di cui all'art. 17 della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. o di cui all'art. 16 comma 5 bis.
- Effettuare gli adempimenti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24;
- Produrre al Comune la prova dell'avvenuta corresponsione, entro i sessanta giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori, quale risultante dalla comunicazione del Direttore dei Lavori, dei due terzi del contributo per il costo di costruzione, qualora non già versati in unica soluzione.
- Presentare al Comune, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. – D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n. 018/Pres. che va da Euro 77,00 ad Euro 464,00), la segnalazione certificata di agibilità con la documentazione di cui all'art. 4 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. – D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n. 018/Pres. e s.m.i. (rammentando che per l'eventuale carenza documentale è prevista la sanzione di Euro 150,00 ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. b) del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. – D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n. 018/Pres.) e s.m.i.
- A lavori ultimati, dovrà venir richiesta al competente Ufficio della Toponomastica la verifica o l'attribuzione dei numeri civici e/o anagrafici e la determinazione dei criteri della numerazione interna nelle forme previste dallo stesso.

SOTTOCOPIE

Al Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico
Archivio Tecnico Disegni

...per conoscenza e quanto di eventuale competenza.

IL DIRIGENTE
(ing. Lea RANDAZZO)